

IL DIRIGENTE DELLA U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI

PREMESSO che la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli e l'Azienda, come da documentazione agli atti, hanno concordato di addivenire alla formalizzazione della convenzione di durata annuale finalizzata all'aggiornamento professionale del proprio personale Dirigente Medico ed alla promozione, anche attraverso la pratica clinico-assistenziale, dello scambio di conoscenze e metodologie diagnostico-interventistiche, nonché della definizione di protocolli clinici condivisi nella branca della ginecologia oncologica;

VISTA la nota prot. n. 14674 del 18/03/2019 con cui l'Azienda ha manifestato la propria disponibilità all'attivazione della collaborazione, individuando all'uopo il Dr. Stefano Sioletic - Dirigente Medico in servizio presso la U.O.C. Anatomia Patologica aziendale - che accederà presso le strutture della Fondazione (all. 1);

RICHIAMATA l'istruttoria agli atti propedeutica alla stesura condivisa dell'atto convenzionale;

RITENUTO, pertanto, opportuno stipulare una convenzione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli per attività da rendersi nell'ambito della ginecologia oncologica;

PRECISATO che la convenzione ha durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto;

VISTO lo schema di convenzione che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale (all. 2);

DATO ATTO che, in esecuzione della convenzione di interesse, sarà resa attività presso il Dipartimento Scienze della Salute della Donna e del Bambino della Fondazione, al fine di promuovere anche attraverso la pratica clinico-assistenziale lo scambio di conoscenze e metodologie diagnostico-interventistiche tra medici e la definizione di protocolli clinici condivisi nel settore della Ginecologia Oncologica, con un impegno massimo di 4 accessi mensili della durata massima di n. 12 ore cadauno, secondo un calendario preventivamente concordato tra le Parti;

PRECISATO che, tenuto conto del comune interesse delle parti allo sviluppo della collaborazione non è dovuto, né in favore dell'Azienda né in favore della Fondazione, il pagamento di alcun corrispettivo o il rimborso di alcun costo o spesa;

RICHIAMATO l'art. 58 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria quadriennio 1998-2001 che regola l'attività di consulenza in questione, qualificandola come particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55, lett. c), da esercitarsi al di fuori del normale orario di servizio e regola i casi e le modalità con cui la stessa deve esplicarsi;

ACQUISITO il Nulla Osta della Direzione Sanitaria aziendale, agli atti;

ACQUISITO, per quanto di competenza, il parere favorevole del DPO aziendale e del Responsabile U.O.S.D. Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;

RICHIAMATO il Piano Annuale consulenze per l'anno 2019 trasmesso dall'Azienda con nota prot. n. 11659 del 01/03/2019 alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Umane e del Potenziale di Sviluppo delle Professioni e della Dirigenza;

fl

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. DI STIPULARE, per i motivi espressi in premessa, una convenzione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli per attività nell'ambito della ginecologia oncologica;
2. DI PRECISARE che la convenzione ha durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto;
3. DI APPROVARE lo schema di convenzione che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. DI DARE ATTO che, in esecuzione della convenzione di interesse, sarà resa attività presso il Dipartimento Scienze della Salute della Donna e del Bambino della Fondazione, al fine di promuovere anche attraverso la pratica clinico-assistenziale lo scambio di conoscenze e metodologie diagnostico-interventistiche tra medici e la definizione di protocolli clinici condivisi nel settore della Ginecologia Oncologica, con un impegno massimo da parte del Dr. Stefano Sioletic - Dirigente Medico in servizio presso la U.O.C. Anatomia Patologica aziendale - di 4 accessi mensili della durata massima di n. 12 ore cadauno, secondo un calendario preventivamente concordato tra le Parti;
5. DI PRECISARE che, tenuto conto del comune interesse delle parti allo sviluppo della collaborazione non è dovuto, né in favore dell'Azienda né in favore della Fondazione, il pagamento di alcun corrispettivo o il rimborso di alcun costo o spesa;
6. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE


Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

HP

DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.


Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Imbriozzo

Je

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 30 APR. 2019

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 30 APR. 2019

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 30 APR. 2019

30 APR. 2019
Rieti li _____

IL FUNZIONARIO 

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

DIRETTORE GENERALE

Prot. 14674

Rieti, 18 MAR. 2019

Inviata via PEC:
direzionegemelli@pec.it
affari.legali.gemelli@pec.it

Spett.le Fondazione Policlinico Universitario
"A. Gemelli"
Largo Francesco Vito, 1
00168 - ROMA

Oggetto: Convenzione finalizzata all'espletamento di attività in ambito della ginecologia oncologica.

Con la presente si manifesta la disponibilità dell'Azienda di addivenire alla formalizzazione della convenzione di durata annuale finalizzata alla promozione, anche attraverso la pratica clinico-assistenziale, dello scambio di conoscenze e metodologie diagnostico-interventistiche, nonché della definizione di protocolli clinici condivisi nella branca della ginecologia oncologica, individuando all'uopo il Dr. Stefano Sioletic che accederà presso le strutture di codesta Fondazione.

Quanto sopra esposto, si invia l'atto convenzionale rimodulato rispetto alla proposta rimessa e si resta in attesa di cortese cenno di riscontro per la formalizzazione dell'atto medesimo.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Betti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Marmella D'Innocenzo

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Vincenzo Rea

Il Dirigente U.O.S.D. Affari Generali e Legali
Responsabile del Procedimento
Dott. Roberto Longari

Estensore: Dott.ssa Chiara Gunnella

Al. 2
-1/27

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' IN AMBITO DI GINECOLOGIA
ONCOLOGICA**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, per la carica domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42 (di seguito Azienda);

E

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con sede in Roma, largo F. Vito n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA: 13109681000, in persona del Direttore Generale, prof. Marco Elefanti (di seguito, anche la "Fondazione"; e, insieme con l'Ospedale, le "Parti").

* * *

PREMESSO CHE:

- a) la Fondazione ha la titolarità e la gestione del Policlinico Universitario Agostino Gemelli (di seguito, anche "Policlinico Gemelli" o "Policlinico"), ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale;
- b) le Parti hanno manifestato l'interesse ad avviare una collaborazione scientifica, con particolare riguardo al settore della Ginecologia Oncologica, al fine di:
 - promuovere la definizione e lo sviluppo di protocolli clinici condivisi in tale settore;
 - favorire l'aggiornamento professionale dei propri medici, attraverso lo scambio di conoscenze e metodologie diagnostico-interventistiche e la concreta condivisione dell'esperienza traslazionale;
- c) i Direttori Sanitari dell'Azienda e della Fondazione e il Direttore del Dipartimento Scienze della Salute della Donna e del Bambino della Fondazione hanno espresso parere favorevole alla stipulazione del presente accordo.

* * *

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

Premesse

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

interferenza ed alla radioprotezione. Si allega (n. 1) la “*Nota Informativa sui rischi per la salute e la sicurezza all'interno della Fondazione*”.

M. 2
3/27

Essa garantisce, inoltre, l'idoneità tecnico professionale del proprio personale coinvolto, già formato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, e la piena idoneità e conformità a norma degli spazi e delle attrezzature utilizzate nella (o, comunque, funzionali alla) esecuzione di tali attività.

Pertanto, la Fondazione assume la responsabilità per la corretta osservanza di tutti adempimenti connessi alla tutela della salute e sicurezza, ivi compresa l'informativa in merito ai rischi specifici esistenti nei luoghi di esecuzione del Servizio, e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate, anche in conseguenza dell'interferenza tra i soggetti coinvolti.

Art. 5

Corrispettivo

Per lo svolgimento delle attività regolate dal presente accordo, tenuto conto del comune interesse delle parti allo sviluppo della collaborazione di cui al punto b) delle Premesse e al raggiungimento degli obiettivi indicati in tale punto, non è dovuto – né in favore dell'Azienda né in favore della Fondazione – il pagamento di alcun corrispettivo o il rimborso di alcun costo o spesa.

Art. 6

Oneri assicurativi

La Fondazione assume piena responsabilità per le prestazioni assistenziali da essa erogate ai pazienti del Policlinico Gemelli, anche valendosi dell'attività del Medico di cui all'art. 2, secondo comma.

La Fondazione dichiara che tale attività, comportando la partecipazione allo svolgimento di prestazioni assistenziali in nome e per conto della Fondazione medesima, rientra nella copertura assicurativa per responsabilità civile, di cui beneficiano i propri dipendenti e/o consulenti e/o fornitori di servizi.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi assicurativi per infortuni gravanti sull'Azienda in forza delle norme applicabili.

Art. 7

Trattamento dati personali

Le attività previste dal presente Accordo implicano trattamenti di dati personali per i quali ciascuna Parte è autonomo Titolare per lo svolgimento di quanto di sua competenza.

Ciascun Titolare si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel

Art. 10

Modifiche e/o integrazioni all'atto

Le Parti precisano che eventuali modifiche o integrazioni della Convenzione avranno efficacia e potranno essere concordate tra i contraenti esclusivamente in forma scritta.

Art. 11

Controversie

Ogni controversia, riguardante la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione o comunque inerente alla stessa è devoluta, in via esclusiva, al Foro di Roma.

ART. 12

Registrazione

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese della eventuale registrazione saranno addebitate alla parte richiedente.

*** * ***

Allegati:

- Nota Informativa sui rischi per la salute e la sicurezza all'interno della Fondazione;
- atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati

*** * ***

Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS
Il Direttore Generale
Prof. Marco Elefanti

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE



ALL. 1

NOTA INFORMATIVA

in adempimento all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. rivolta a soggetti esterni
sui rischi per la salute e la sicurezza all'interno della Fondazione Policlinico
Universitario "Agostino Gemelli IRCCS"

Oggetto

**Collaborazione scientifica presso il Dipartimento Scienze della Salute della Donna e
del Bambino della Fondazione**

Il Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione
Arch. G. De Cassan

Per presa visione e accettazione

DICEMBRE 2018

LEGENDA

Per facilità di scrittura e corretta interpretazione delle varie "entità" che possono alternarsi nella redazione del presente Documento, si descrive quanto segue:

- ❖ **Policlinico:** con questa dicitura si intende indicare tutto il corpo di fabbrica del Policlinico Gemelli, comprese le aree ad esso annesse (palazzina uffici, CEMI, ecc.).
- ❖ **Presidio Columbus (CIC):** con questa dicitura ed acronimo si intende indicare tutto l'edificio del Presidio Columbus separato fisicamente dal Policlinico.
- ❖ **Fondazione Policlinico Gemelli (FPG):** con questa dicitura ed acronimo si intende indicare l'insieme delle due realtà, Policlinico e Presidio Columbus unitamente indicate.

PREMESSA

La materia inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori è disciplinata dal D.Lgs.81/2008; segnatamente l'art. 26 riporta gli obblighi del datore di lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture alle imprese appaltatrici o a soggetti esterni. Nello specifico, il comma 3 prevede "...la cooperazione e il coordinamento, l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI)..."

Il presente documento costituisce adempimento a quanto previsto dal citato articolo.

La società esterna è obbligata a diffondere al proprio personale autorizzato ad operare negli ambienti della FPG la sintesi dei contenuti del presente documento. Sarà inoltre cura della società, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, adottare tutte le precauzioni richieste dalla legislazione, dalle norme di buona tecnica e di sicurezza nonché dalla prudenza, perizia ed esperienza.

I RISCHI INTERFERENZIALI

Si parla di **interferenza** nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'operatore esterno o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. La valutazione dei rischi da interferenza deve inoltre avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti (pazienti, visitatori, studenti, ecc.) che, a vario titolo, possono essere presenti presso la struttura stessa.

La problematica inerente la sussistenza di interferenze si può determinare dall'insorgenza di rischi derivanti da:

- ❖ sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- ❖ rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle attività dell'operatore esterno;
- ❖ rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba lavorare l'operatore esterno, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria;
- ❖ modalità di esecuzione di particolari attività, richieste esplicitamente dal committente, che comportano pericoli aggiuntivi rispetto ai rischi specifici dell'attività appaltata.

Il presente documento contiene le misure di prevenzione e protezione, le prescrizioni, gli obblighi e le procedure adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dagli operatori dell'azienda esterna e quelle svolte dal personale della FPG.



Δ4.2
10/29

<u>ORGANIZZAZIONE ESTERNA:</u>		AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA
Legale rappresentante:		
Sede legale:	Via dei Ponderanesi n. 12 Ponderano (BI)	
Partita IVA :	01810260024	
Tel.:		
Fax:		
E- mail		
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:		
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza		
Medico Competente:		
Addetti emergenza antincendio:		
Addetti primo soccorso:		
Referente dell'impresa appaltatrice		

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione della convenzione in oggetto con le attività svolte dal personale della FPG è possibile affermare che il personale della società esterna può essere potenzialmente esposto a rischi di varia natura.

Gli operatori, in questo caso, durante gli interventi inerenti il loro campo di attività potrebbero avere "contatti pericolosi" con le attività svolte dal personale FPG o da personale di altre ditte appaltatrici.

Qualora le attività del personale FPG e del personale della società esterna avvengano contemporaneamente e/o possano causare rischi interferenziali sarà compito del Responsabile del Servizio con il Coordinatore Operativo della società esterna o dei relativi preposti coordinare le attività adottando tutte le misure di prevenzione e protezione che comunque saranno onere della FPG.

Di seguito si caratterizzano le tipologie di rischi.

RISCHI INTERFERENZIALI	INDICE DI RISCHIO (B, M, A)*	AREE INTERESSATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	PROVVEDIMENTI
Rischio biologico potenziale	B	Tutti i locali sanitari	<p>Procedure di prevenzione in attuazione delle raccomandazioni standard e specifiche, secondo procedure emanate e/o diffuse dalla Direzione Sanitaria.</p> <p>Utilizzo di idonei DPI eventualmente consegnati dal preposto FPG.</p>	<p>Prima di ogni intervento richiedere l'autorizzazione al preposto il quale darà informazioni sui rischi aggiuntivi, sulle istruzioni per interventi e, se necessario, forniranno adeguati dispositivi di protezione individuale. In caso di contaminazione con materiale biologico o contatto con persone infette, il personale della società esterna potrà accedere al Pronto Soccorso per gli accertamenti medici eventualmente necessari e segnalando l'accadimento attraverso la compilazione dell'apposita modulistica allegata alla procedura infortuni adottata dalla FPG</p>



INTERFERENZE RISCOstrate	INDICE DI RISCHIO	AREE INTERESSATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	PROVVEDIMENTI
<p>Rischio di investimento/urto da autoveicolo</p> <p>Rischio di schiacciamenti e scivolamenti su piano <i>(spostamenti a piedi all'esterno)</i></p>	B	Strade/percorsi esterni.	<p>Prestare attenzione alla segnaletica stradale verticale e orizzontale.</p> <p>Seguire i percorsi pedonali indicati.</p>	<p>Al fine di ridurre il rischio gli operatori dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili, - non transitare o sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra - parcheggiare le auto di servizio nelle zone appositamente predisposte.
<p>Rischio da caduta, scivolamenti su piano, urto, contusioni o schiacciamenti</p>	B	<p>Percorsi interni e/o aree di lavoro in cui si possono presentare possibili particolari situazioni di interferenza (es. lavorazioni in corso da parte di ditte, passaggio di visitatori/corridoi, ecc.)</p>	<p>Prestare attenzione alla segnaletica in situ ed al personale transitante nelle aree comuni, cercando di ottimizzare il più possibile gli spostamenti.</p>	<p>In caso di infortunio, il personale della società esterna potrà accedere al Pronto Soccorso per gli accertamenti medici eventualmente necessari, segnalando l'accadimento attraverso la compilazione dell'apposita modulistica allegata alla procedura infortuni adottata dalla FPG.</p>



INTERFERENZE RISCONTRATE	INDICE DI RISCHIO (B, M, A) *	AREE INTERESSATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	PROVVEDIMENTI
Rischio elettrico	B	Ovunque	<p>Attrezzature di lavoro certificate CE e rispondenti alle disposizioni normative vigenti.</p> <p>Verifiche periodiche dello stato di efficienza ed effettuazione della relativa manutenzione delle apparecchiature.</p>	<p>Per evitare il rischio elettrocuzione l'operatore dovrà rispettare alcune regole:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non utilizzare prese e/o spine, che permettono il contatto delle dita con gli spinotti; - utilizzare componenti e apparecchi elettrici marcati CE. - non utilizzare prese, spine e cavi rotti o danneggiati; - non sconnettere prese dalla spina tirandole dal cavo ed utilizzare spine fuse con il cavo; - ricordarsi che ogni adattatore, riduttore, o prolunga aumenta la resistenza elettrica nel circuito e pertanto il suo riscaldamento, - verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento. <p>Tutto ciò potrebbe provocare un danneggiamento per eccessivo riscaldamento di questi ultimi.</p>

COSTI PER LA SICUREZZA

Sulla base della valutazione, per l'attuazione delle misure di prevenzione e il rispetto dei provvedimenti atti a evitare rischi per gli operatori non si evidenziano oneri per la sicurezza.

PRESCRIZIONI VARIE

In relazione a rischi di altra natura si precisa quanto segue:

- ❖ non rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti/macchine/attrezzature né compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza;
- ❖ non usare abusivamente attrezzature e/o materiali di proprietà della FPG, senza preventiva autorizzazione;
- ❖ evitare di ingombrare con materiali e bloccare o ostruire le uscite di sicurezza perché tali azioni compromettono l'efficienza del sistema di vie di esodo in caso di emergenza; non lasciare attrezzi e/o materiali che possano costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito o di lavoro o frequentati da operatori della FPG e/o utenti o pazienti;
- ❖ negli spostamenti seguire i percorsi eventualmente all'uopo predisposti, evitando assolutamente di ingombrarli con materiali o attrezzature;
- ❖ non lasciare attrezzi e/o materiali che possano costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito o di lavoro o frequentati da operatori della FPG e/o utenti o pazienti;
- ❖ lasciare la zona di lavoro adeguatamente pulita e ordinata. Tutti i materiali di risulta devono essere riposti negli appositi luoghi di raccolta.
- ❖ Qualora nel corso dell'attività si presentassero situazioni particolari, è necessario rivolgersi al personale della FPG (Servizi Alberghieri, Servizio Prevenzione e Protezione, Ufficio Tecnico, ecc.).

DISPOSIZIONI

Di seguito si evidenziano alcune disposizioni che il personale della società esterna deve rispettare e che i responsabili devono impegnarsi a far rispettare.

- ❖ ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ❖ garantire che l'esecuzione dell'attività venga effettuata con strumentazione a norma e in conformità alle vigenti norme di sicurezza e regole di buona tecnica;
- ❖ apporre, sulla propria divisa di lavoro, apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro (ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
- ❖ segnalare immediatamente l'esistenza di condizioni di pericolo adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità.

OBBLIGHI

- ❖ obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni riportate sui cartelli e sugli avvisi ubicati presso la FPG;
- ❖ obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale forniti e seguire tutte le indicazioni del personale della FPG (es. per accessi nei blocchi operatori, ecc.);
- ❖ obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- ❖ obbligo da parte degli operatori esterni di coordinarsi con il Responsabile del Servizio e di eventuali altre figure della FPG, dallo stesso individuate, in merito all'accesso ai luoghi di lavoro;
- ❖ obbligo di segnalare immediatamente l'esistenza di eventuali condizioni di pericolo.

INFORTUNI


Per le piccole medicazioni, l'infortunato potrà usufruire delle cassette di pronto soccorso presenti nel settore lavorativo. Nel caso in cui l'infortunato necessiti di cure egli potrà usufruire del Pronto Soccorso del Policlinico "A. Gemelli", dove dovrà rispettare la procedura in vigore per la segnalazione infortuni di personale esterno (**Allegato 1**).

AGGRESSIONE O FURTO

La FPG dispone di sistemi di controllo interno e di un Servizio di Vigilanza interno che garantisce protezione e sicurezza da intrusioni e aggressioni. L'intervento è garantito dal Servizio Vigilanza interno (Guardie Giurate) attraverso un numero dedicato: 3373. *Comporre il prefisso 06.3015 in caso di utilizzo di un telefono esterno/cellulare.*



PRINCIPALI RIFERIMENTI TELEFONICI DI SERVIZI INTERNI

Servizio	Numero di telefono	
Servizio Prevenzione e Protezione	5265 - 5266	
Servizio Sorveglianza Sanitaria Ospedale	7290 - 8528	
Unità Sicurezza Antincendio	5311 - 5983 (dect 3441 - 3448)	
Servizio Vigilanza	4288 - 4669	
UOC di Fisica Sanitaria	4772 - 4997	

Comporre il prefisso 06.3015 in caso di utilizzo di un telefono esterno/cellulare

Gemelli



Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Università Cattolica del Sacro Cuore

ΔU. 2
22/27



Allegato 2

Egr. Dott.

Stefano Sioletic

Oggetto: Atto di Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 28 paragrafo 3, lett. b), 29 e 32 paragrafo 4 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 10 Agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR EU 2016/679) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Premesso che ai fini del GDPR EU 2016/679 per:

- "*trattamento*" si intende, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- "*dato personale*" qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- "*dati relativi alla salute*": i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- "*categorie particolari di dati personali*" si intendono, dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché

interventistiche tra medici e la definizione di protocolli clinici condivisi nel settore della Ginecologia Oncologica;

- Il Medico, individuato dall'Azienda tra professionisti dotati delle competenze ed esperienze necessarie, è il dott. Stefano Sioletic che svolgerà, presso la Fondazione, le attività previste dalla Convenzione mediante gli accessi alla Fondazione stabiliti secondo un calendario preventivamente concordato tra le Parti;
- Che le attività svolte dal Medico comportano trattamenti di dati personali e relativi allo stato di salute di cui è Titolare la Fondazione,

con il presente atto, il sottoscritto Prof. Marco Elefanti, nell'esercizio delle funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali delegategli dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (di seguito per brevità "Fondazione"),

AUTORIZZA

il Dott. Stefano Sioletic

al trattamento dei dati dei pazienti nell'ambito delle attività svolte presso il Dipartimento Scienze della Salute della Donna e del Bambino della Fondazione.

In tale ambito il Medico, in qualità di soggetto autorizzato e incaricato al trattamento dei dati è tenuto ad applicare ed osservare le disposizioni riportate nel "*Disciplinare interno sull'utilizzo delle risorse informatiche*" e nelle "*Istruzioni operative per i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dei dati personali*", entrambi disponibili sulla Intranet della Fondazione all'indirizzo: <http://intranet.policlinicogemelli.it> nella sezione <documentazione aziendale>policy e procedure > privacy e sicurezza dei dati.

Di seguito si riportano le principali norme da osservare nel compimento delle operazioni di trattamento dei dati personali:

- nel trattare i dati personali, si deve operare garantendo la massima riservatezza delle informazioni di cui si viene in possesso considerando tutti i dati personali confidenziali e, di norma, soggetti ad un dovere di riservatezza. Pertanto, non si dovranno divulgare a terzi le informazioni di cui si è venuti a conoscenza.
- La condotta tenuta in ogni fase di lavoro dovrà evitare che i dati personali siano soggetti a rischi di perdita o distruzione anche accidentale; che ai dati possano accedere persone non autorizzate, che

Ministero della Sanità. Qualora il paziente richiedesse la cancellazione dei dati, il Medico è tenuto ad informare tempestivamente la Direzione ICT.

Il Medico, nel firmare il presente atto, si impegna formalmente all'obbligo legale di riservatezza dei trattamenti effettuati così come richiesto dall'art. 28, paragrafo 3, lettera b) del GDPR 2016/679.

Distinti saluti,

Il Titolare del Trattamento
Prof. Marco Elefanti

Incaricato del Trattamento